



R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

## **CAMERA DEI DEPUTATI**

**XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)**

**AC857, AC2945, AC2046, AC1879, AC2955,  
AC3144, AC3077, AC1881, AC115, AC388,  
AC530, AC728, AC1503, AC2430, AC2605,  
AC2918, AC3114**

### **Audizione**

16 settembre 2015

La gran parte degli indicatori economici e di sistema, sia a livello nazionale che internazionale, sottolinea ormai una generalizzata fase di trasformazione dei sistemi previdenziali.

Sostanzialmente, si è reso necessario un progressivo ripensamento degli stessi, migliorando e rideterminando le scelte fatte negli anni '90, quando – a seguito delle prime pressioni sull'equilibrio dei meccanismi di *welfare state* europei – si cominciò ad intervenire, pur in maniera non sempre organica, cercando di coniugare un livello qualitativo e quantitativo adeguato di prestazioni sociali con i vincoli europei della sostenibilità economica.

In particolare, la sostenibilità dei regimi pensionistici obbligatori è raccomandata dall'Unione Europea fin dagli anni '90, in quanto considerata un presupposto fondamentale per lo sviluppo socio economico di un paese moderno. In tale ottica, i sistemi previdenziali a ripartizione (*pay-as-you-go*) necessitano, per la loro stessa natura, di essere adattati sia alle dinamiche di invecchiamento della popolazione che ai cicli delle economie cui sono riferiti e che ne condizionano pesantemente la fase di finanziamento.

In tal senso, la riforma Fornero ha senza dubbio consentito ingenti risparmi di spesa sul versante previdenziale, fornendo risposte importanti per la sostenibilità finanziaria del nostro bilancio pensionistico. Al tempo stesso però, elevando considerevolmente l'età pensionistica, ha inciso anche sulla riduzione del *turn-over* nel mercato del lavoro, aumentando prospetticamente l'età media dei lavoratori e contribuendo in tal modo a ridurre la produttività e la capacità innovativa delle imprese.

In sostanza, dopo i provvedimenti del dicembre 2011, il mercato del lavoro sconta maggiori criticità nella mobilità occupazionale dei lavoratori di età più avanzata ed al riguardo si stima che, entro i prossimi 30 anni, i lavoratori over 50 rappresenteranno circa il 40% della forza lavoro totale.

Tale riforma, probabilmente a causa della fase emergenziale all'interno della quale è stata realizzata, ha generato alcuni fenomeni in parte già emersi – come nel caso degli esodati – ed in parte ancora in atto, soprattutto a seguito dell'introduzione dell'adeguamento periodico alla speranza di vita, meccanismo che genera un rincorrersi nell'allontanamento del requisito pensionistico e che rischia di generare nei prossimi anni ulteriori difficoltà sul versante della tenuta economica dei redditi delle famiglie e della tenuta sociale.

Anche il meccanismo di rideterminazione dei coefficienti di trasformazione (calcolo sistema contributivo) che accompagna l'applicazione dell'incremento dei requisiti anagrafici legati all'aspettativa di vita, si combinano in un effetto che aumenta i margini di incertezza per gli assicurati attivi sia sulla decorrenza che sull'ammontare della futura prestazione pensionistica.

E' evidente, quindi, che siano opportuni correttivi che possano prevedere elementi di maggiore flessibilità, fermo restando la fondamentale garanzia della sostenibilità finanziaria ed economica del sistema previdenziale.

In un'ottica di miglioramento delle tutele dei soggetti con carriere previdenziali frammentate, e sempre nell'ambito delle compatibilità dei conti pubblici,

andrebbero affrontato il tema dell'armonizzazione delle disposizioni che regolano i principi di totalizzazione/cumulo tra le diverse gestioni pensionistiche, la questione delle ricongiunzioni onerose e l'applicazione dei coefficienti di trasformazione.

In ogni caso, qualsiasi correttivo dovrà evitare di generare ricadute sia sul versante dell'aumento della tassazione, sia sul versante di un ulteriore incremento della solidarietà, nonché sul versante del disequilibrio della spesa pensionistica.

### **OSSERVAZIONI SULLE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI ACCESSO FLESSIBILE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E DI LAVORI DI CURA ED ASSISTENZA FAMILIARE ED AI DISABILI.**

Riguardo alle proposte in esame, occorre premettere che alcune delle stesse - pur giustificate da un interesse sociale - non sono supportate dall'individuazione delle relative coperture a garanzia della sostenibilità complessiva del sistema, oppure scontano il rischio di una eccessiva penalizzazione di altri soggetti quale contropartita. In tal senso, ribadiamo che qualsiasi intervento sul fronte pensionistico debba essere prospettato e valutato con i relativi oneri che potrebbero incidere sugli equilibri di finanza pubblica e sul versante della pressione fiscale o, più in particolare, sul livello di tassazione di specifici beni di consumo che già oggi risulta particolarmente elevato.

#### **AC857 Damiano**

Il provvedimento in esame prevede che i lavoratori, pubblici e privati, con età compresa fra i 62 ed i 70 anni e con almeno 35 anni di contributi, possano andare in pensione a condizione che l'importo del trattamento sia almeno pari ad euro 650 mensili.

In tali casi, la pensione è ridotta in misura percentuale in funzione dell'età e degli anni di contribuzione, se si accede alla pensione con meno di 66 anni di età. Ad esempio, con 62 anni di età e 35 di contributi la riduzione della pensione è pari all'8%.

E' inoltre prevista la possibilità, per i lavoratori/lavoratrici che abbiano maturato 41 anni di anzianità contributiva, di andare in pensione a prescindere dall'età anagrafica.

Infine, si propone fino al 31.12.2016 che l'incremento della speranza di vita sia determinato nella misura complessiva di tre mesi (secondo la legislazione vigente, dall'1.1.2016 prevista in quattro mesi, con prossima revisione nel 2019).

*Le modifiche qui proposte sulla pensione di vecchiaia appaiono comprensibili nella loro finalità generale che mira ad introdurre possibilità di pensionamento flessibile -*

*con penalizzazioni che andrebbero comunque applicate per l'intero periodo di erogazione della pensione – e che consentirebbero di limitare il problema del mantenimento in azienda dei lavoratori più anziani, permettendo alle aziende di programmare la sostituzione del personale. Tuttavia, poiché la disposizione non prevede una norma di copertura finanziaria, occorre valutare con particolare attenzione tale aspetto. Previsioni dell'Inps, infatti, hanno stimato in circa 8 miliardi di euro il costo di questa proposta. Qualora tale stima dell'INPS fosse confermata, non si ravviserebbero nella proposta di legge le necessarie coperture finanziarie.*

*Inoltre, le percentuali di penalizzazione previste nei casi di anticipo rispetto all'età pensionabile legalmente prevista appaiono esigue e quindi appare dubbia la sostenibilità. Infine, tali penalizzazioni non sembrano rispondere all'esigenza di coniugare la possibilità di anticipo del pensionamento con l'esigenza di mantenere un equilibrio rispetto a coloro che accedono più tardi al pensionamento, in pratica, con queste penalizzazioni potrebbe venire avvantaggiato chi accede prima, a seguito del maggiore periodo di fruizione della pensione.*

*La proposta, pertanto, dovrebbe ipotizzare percentuali di penalizzazione più elevate, seppure equilibrate, che la rendano maggiormente sostenibile rispetto alle dinamiche del sistema previdenziale italiano oltre che all'attuale contesto di finanza pubblica.*

*Per quanto riguarda, inoltre, l'ipotesi di consentire l'accesso alla pensione anticipata con 41 anni di contribuzione, rispetto agli attuali 42 e 6 mesi per gli uomini e 41 e 6 mesi per le donne, si sottolinea che in mancanza dell'indicazione di specifiche quantificazioni dei costi e delle relative coperture, si corre il rischio di introdurre misure che rendano eccessivamente gravoso l'attuale sistema pensionistico compromettendone la sostenibilità a medio e lungo termine.*

*Per ciò che concerne, infine, l'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, si ritiene più funzionale una revisione prospettica dello strumento, che oggi ha l'effetto di procrastinare in maniera continua l'età pensionistica, portandola a livelli ben superiori rispetto alla media UE.*

*Tale adeguamento automatico comporta inoltre notevoli riflessi negativi sul piano dell'incertezza rispetto all'età di pensionamento, un aspetto che incide anche sui piani di sostituzione del personale nelle imprese e sulle opportunità di una più rapida e decisa ripresa delle dinamiche occupazionali. Pur mantenendo, pertanto, un meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, occorrerebbe uno scivolo in grado di permettere un allineamento a quanto previsto all'interno degli altri paesi europei.*

## PROGETTI DI LEGGE COLLEGATI

### **Flessibilità in materia pensionistica**

#### **AC2945 Damiano- Disposizioni per l'introduzione di elementi di flessibilità nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico**

La proposta prevede di istituire un sistema di flessibilità di uscita, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2021, per i lavoratori che, fatta salva la conferma del requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e di una soglia anagrafica non inferiore a 62 anni, possono conseguire la pensione al raggiungimento della quota 100 quale somma tra il requisito anagrafico e quello contributivo, per i lavoratori dipendenti.

I lavoratori autonomi, invece, fatta salvo il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e di una soglia anagrafica non inferiore a 63 anni, possono conseguire la pensione al raggiungimento della quota 101 quale somma tra il requisito anagrafico e quello contributivo.

#### **AC2046 Fedriga -Proroga regime sperimentale donne legge 243/2004**

Il regime sperimentale per le donne che prevede il pensionamento con calcolo contributivo in presenza di 35 anni di contributi e 57 di età è prorogato al 31.12.2018 (termine ultimo per il perfezionamento dei requisiti).

#### **AC1879 Cirielli - Accesso flessibile pensione di vecchiaia lavoratrici pubbliche e private**

Le lavoratrici iscritte all'Assicurazione generale obbligatoria od a forme sostitutive ed esclusive di essa possono accedere alla pensione di vecchiaia con 63 anni di età con penalizzazione (quota annua pari all'importo complessivo erogato negli anni di accesso anticipato diviso il valore della speranza di vita).

#### **AC2955 Pratavera - Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico**

La proposta di legge ha l'obiettivo di rendere più flessibile l'uscita dal lavoro, lasciando al lavoratore la scelta di quando andare in pensione, fermo restando il raggiungimento della quota 100 attraverso la somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, con un requisito minimo di 35 anni di contributi o in alternativa di 58 anni di età. Ciò, in alternativa a 40 anni di contribuzione senza alcun vincolo anagrafico.

AC3144 Introduzione pensionamento flessibile, revisione trattamenti previdenziali, sostegno maternità e prolungamento vita attiva

La proposta prevede l'accesso al pensionamento per i lavoratori con 62 anni di età e 35 di contributi purché la pensione sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale; le penalizzazioni non possono essere superiori all'8% complessivo ed al 2% annuale; è prevista inoltre una maggiore contribuzione figurativa per le lavoratrici madri, per un massimo di 2 anni ed invece, per periodi di sospensione lavorativa, 6 mesi al massimo per ciascun evento.

E' inoltre incentivato il ricorso al tempo parziale per soggetti con i requisiti pensionistici nonché per quelli che prestano assistenza e cura ai propri familiari ed è prevista la predisposizione di un piano nazionale per il prolungamento della vita attiva, anche con riferimento ad attività di tutoraggio dei lavoratori anziani nei confronti dei neo-assunti.

*Nello specifico dei singoli provvedimenti evidenziamo che la proposta AC2945 (Damiano) ripropone il sistema delle quote relative alla pensione di anzianità, ormai superato. Inoltre, il provvedimento introduce ulteriori disparità di trattamento fra lavoratori dipendenti ed autonomi, penalizzando questi ultimi, disparità che non appaiono condivisibili e che contrastano con il sistema di calcolo contributivo.*

*Si ricorda infatti che tra lavoratori dipendenti ed autonomi permangono differenze in ordine ai requisiti pensionistici ed alle forme di tutela sociale.*

*Per quanto riguarda l'AC2046 (Fedriga) la proposta, nel prevedere la proroga di una norma precedente, appare maggiormente condivisibile in quanto la copertura finanziaria è in questo caso individuata nei maggiori risparmi derivanti dal sistema di calcolo contributivo, anche se in genere penalizzante.*

*Tuttavia, stime Inps individuerebbero i costi di tale provvedimento in circa 2 miliardi; qualora tale stima dovesse realizzarsi con il rispettivo incremento di spesa, anche tale ipotesi non potrebbe incontrare il nostro favore.*

*Rispetto all'AC1879 (Cirielli), la modalità di penalizzazione indicata dovrebbe necessariamente tenere conto di meccanismi di aggiornamento costante dei parametri attuariali utilizzati, evitando che le dinamiche demografiche possano alla lunga rendere insufficiente il sistema di penalizzazione.*

*Per ciò che concerne l'AC3144, riteniamo invece che la penalizzazione indicata, in analogia con quanto già espresso per l'AC845, sia insufficiente a garantirne la sostenibilità.*

*In linea generale, si ritiene che tutti gli interventi sopra citati, miranti ad introdurre elementi di maggiore flessibilità - pur comprensibili nel loro intento - non abbiano rinvenuto adeguate coperture economico-finanziarie e debbano, pertanto, essere necessariamente accompagnati dall'indicazione di specifiche analisi e valutazioni dal punto di vista delle coperture di cui necessitano. In mancanza di queste ultime, non è possibile valutarne gli effetti dal punto di vista, fondamentale, della loro sostenibilità, fermo restando che qualsiasi intervento di flessibilità non deve produrre nuove*

*distorsioni che potrebbero penalizzare altre categorie di lavoratori e futuri pensionati.*

*Occorre inoltre evitare di incrementare livelli di spesa pensionistica già oggi elevati, in particolare per ciò che concerne le risultanze del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, accentuando il pericolo di interventi di correzione successivi che – oltre ad inserire ulteriori elementi di instabilità ed incertezza normativa – al fine di risolvere gli squilibri, spostino gli oneri sulla fiscalità generale e sul livello complessivo di tassazione.*

## **Reinserimento lavorativo ultracinquantenni**

### **AC3077 Reinserimento lavorativo ultracinquantenni rimasti privi di occupazione**

Le regioni si devono attivare, in accordo con le parti sociali datoriali e sindacali, per individuare percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori attraverso l'intervento delle province.

Il finanziamento di tali iniziative deve fare capo, oltre che alle Regioni, al Fondo Sociale Europeo.

Le nuove misure/agevolazioni sono compatibili con quelle già vigenti in materia e prevedono, oltre a tale percorso di riqualificazione:

- il riconoscimento di un'indennità pari ad un massimo di 5 anni di versamenti volontari all'Inps, dietro domanda da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione. I soggetti interessati sono ultracinquantenni disoccupati in possesso di particolari requisiti.

Le risorse per il finanziamento di tale indennità ammontano a 30 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2019, da prelevare dall'istituendo apposito Fondo, alimentato mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

*Tale provvedimento mira al reinserimento lavorativo degli ultracinquantenni. Pur non ravvisando nello stesso oneri a carico delle imprese, occorrerebbe una verifica sull'efficacia di tali agevolazioni nei confronti delle stesse, agevolazioni che dovrebbero risultare in linea con quelli già previsti dal nostro ordinamento per tali assunzioni, al fine di valutarne l'efficacia.*

## **Lavoro di cura ed assistenza disabili**

### **AC1881 Gnechi - Modifiche accesso lavoratrici alla pensione di vecchiaia**

Sono previste anticipazioni, per le lavoratrici dipendenti ed autonome, per l'accesso alla pensione di vecchiaia rispetto ai requisiti di legge, con riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, per ogni figlio, per lo svolgimento di lavori di cura familiare nonché norme agevolative per l'assistenza di familiari disabili.

### **AC115 Gehbard - Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile**

E' prevista:

- la riduzione dell'età pensionabile delle madri lavoratrici nella misura di un anno per ogni figlio o, in alternativa, la determinazione della pensione con applicazione di un calcolo più favorevole;
- per le lavoratrici dipendenti del settore privato, la medesima copertura figurativa già prevista per i periodi di astensione facoltativa per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico.
- Una copertura finanziaria, pari a 100 milioni di euro annui, derivante dall'aumento del 10% delle accise su tutti i prodotti alcolici.

### **AC388 Murer - Delega al Governo per agevolazioni lavoratrici madri-elevazione congedi lavorativi per gravi motivi familiari**

E' prevista:

- la riduzione dell'età pensionabile delle lavoratrici madri nella misura di due anni per ogni figlio;
- l'elevazione della durata del congedo retribuito per l'assistenza di familiari disabili in condizione di gravità di cui al D.Lgs.151/2001 da due a quattro anni.

### **AC530 Gnechi - Contributivi figurativi e incremento trattamento pensione per lavori cura familiare**

Sono previsti:

- 3 anni di contribuzione figurativa per ciascun figlio;
- 6 anni per ciascun figlio, in caso di disabilità grave;
- 4 anni per ciascun figlio, in caso di lavoro a tempo parziale, ad integrazione della contribuzione per il tempo pieno;

- un'integrazione del 10% del trattamento pensionistico maturato per chi ha avuto almeno due figli.

#### **AC728 Gneccchi - Norme per lavoratori che assistono familiari disabili**

La proposta prevede:

- 3 mesi di anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia per ogni anno di cura dedicato al disabile, fino ad un massimo di 5 anni;
- Diritto a pensione anticipata con 30 anni di contribuzione di cui 5 versati nel periodo di cura al disabile;
- 2 mesi di contribuzione figurativa (per un massimo di 5 anni) per ogni anno di contribuzione effettiva versata nel periodo di assistenza al disabile;
- per i genitori di figli di disabili gravi, 1 anno di contribuzione figurativa ogni 5 di effettiva versata in costanza di assistenza al disabile
- per coloro che non hanno mai lavorato ed hanno assistito familiari disabili gravi: possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento del requisito contributivo minimo per la pensione;
- per coloro che lasciano il lavoro per assistere un familiare disabile: 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di assistenza prestata;

Alla copertura finanziaria, pari a 100 milioni annui dal 2013, si provvede mediante riduzione dello stanziamento relativo al Ministero dell'Economia per l'anno 2013 (utilizzo accantonamento).

#### **AC1503 Di Salvo - Anticipo età di accesso pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri**

La proposta prevede:

- un anticipo di età, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di 1 anno per ogni figlio, con relativa contribuzione figurativa;
- in alternativa, maggiorazione sulla determinazione del trattamento pensionistico;
- riduzione di 1 anno per ogni figlio per accesso all'assegno sociale.

I costi derivanti dalla proposta di legge, sono coperti mediante una corrispondente riduzione delle *tax expenditure*, I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.100 milioni di euro annui dal 2014.

**AC2430 Fauttilli - Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili**

Per i lavoratori/lavoratrici privati, è previsto l'accesso anticipato al pensionamento con 20 anni di contributi e 60 anni di età se uomo e 55 se donna, in presenza di assistenza continuativa ad un familiare gravemente disabile per almeno 18 anni

La copertura finanziaria è prelevata dai fondi di "riserva" del Ministero dell'Economia.

**AC2605 Sverna - Disposizioni in materia di trattamento pensionistico delle madri lavoratrici**

Sono riconosciuti alle madri lavoratrici, in presenza di 50 anni di età e 20 anni di contributi ed a partire dal terzo figlio, 3 anni di contribuzione figurativa per lavoro di cura familiare. Inoltre, con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, è riconosciuto un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 6 anni.

La copertura finanziaria è individuata in un aumento delle accise sugli alcolici.

**AC2918 Melilla - Accesso anticipato al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili**

Introduce, per il triennio 2015- 2017 un regime sperimentale che riconosce su richiesta, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili gravi, cioè ai quali è stata certificata una percentuale di invalidità pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, il diritto che può essere goduto da un solo familiare (coniuge, persona stabilmente convivente, genitore, fratello, sorella o figlio) che ha convissuto con la persona per almeno dieci anni per ciascuna persona disabile presente all'interno del nucleo familiare.

A tali soggetti la pensione di vecchiaia viene erogata con 20 anni di contributi e 60 anni di età

Si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni ricorrendo un aumento dell'accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e alcool etilico.

**AC3114 Anticipazione accesso al trattamento pensionistico per riconoscimento lavori di cura familiare**

Sono previste agevolazioni per la maternità e per lo svolgimento di lavori di cura familiare o assistenza disabili gravi, che favoriscono l'accesso al pensionamento.

In particolare, sono estese, a favore delle lavoratrici titolari di partita IVA iscritte alla gestione separata ed alle iscritte gestioni autonome Inps, le norme in materia di astensione per maternità, astensione anticipata per gravidanza a rischio.

E' inoltre prevista la possibilità per le micro imprese di assumere lavoratori/trici in sostituzione per maternità con uno sgravio del 50%, nonché l'estensione dei benefici di cui alla legge 104/92.

A tal fine, è istituito un apposito Fondo per il sostegno per i compiti di cura genitoriali, con dotazione di 50 milioni di euro annui dall'1.2.2016.

Il prelievo per la dotazione del Fondo viene effettuato sulle pensioni di importo elevato (eccedenza di 10 volte il trattamento minimo annuo) ed ammonta a 40mln di euro, dal 2016 al 2018. Le risorse vengono prelevate anche mediante misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee ecc. (10 milioni di euro).

Nel medesimo provvedimento è altresì prevista una proroga al 31.12.2018 del regime sperimentale donne, esteso anche alle titolari di partita IVA iscritte alla gestione separata Inps. L'accesso a tale regime è consentito senza applicazione delle decorrenze né degli incrementi della speranza di vita.

Viene, infine, proposta l'adozione di un decreto legislativo che disciplini la separazione fra previdenza e assistenza imputando i costi assistenziali alla fiscalità generale e unicamente quelli previdenziali ad aziende e lavoratori.

*I suddetti disegni di legge sono tutti riferiti all'accesso pensionistico di persone che assistono familiari e disabili.*

*Per questa ragione, le norme che propongono di introdurre l'AC115, l'AC2605 ed AC2918 sono nei principi condivisibili in quanto riconducibili all'obiettivo di maggiore conciliazione lavoro e famiglia. Tuttavia, si ravvisano elementi di criticità per ciò che concerne la copertura, basata sull'aumento delle accise dei prodotti alcolici, in quanto comporterebbero un'elevazione della tassazione sui beni di consumo, che incide negativamente su alcuni settori economici, già più volte penalizzati.*

*Nello specifico, si segnala che l'AC388 poiché la copertura finanziaria verrà individuata da un decreto delegato, non è nemmeno quantificabile nella spesa.*

*Nel caso dell'AC530 (Gnecchi), la copertura è posta a carico della fiscalità generale ed in mancanza di quantificazione dei relativi oneri, oltre a non essere possibile valutarne i riflessi in termini di sostenibilità e di impatto sul versante della pressione fiscale, non si condivide di caricare sulla fiscalità generale un anticipo legato al numero di figli presenti nel nucleo familiare.*

*Le proposte dell'AC728 (Gnecchi) e dell'AC2430 prevedono una copertura finanziaria mediante riduzione di risorse destinate ad un'amministrazione dello Stato e ne andrebbero pertanto valutati con attenzione gli effetti e gli eventuali riflessi negativi.*

*Sulla proposta introdotta dall'AC1503 (Di Salvo) la copertura finanziaria, rimandando genericamente ad un decreto ministeriale attuativo, non permette di*

*individuare i regimi di esenzione fiscale oggetto della riduzione. Ad ogni modo, il provvedimento, andando ad incidere su alcune agevolazioni, comporterebbe di fatto un aumento generalizzato della pressione fiscale e – pertanto - non appare condivisibile. Inoltre, risulterebbe in controtendenza rispetto alla volontà più volte manifestata dall'Esecutivo di ridurre la pressione fiscale.*

*Il provvedimento AC3114 che contiene, fra l'altro, alcuni ambiti già trattati e risolti dei decreti legislativi sul jobs act, non è inoltre condivisibile nella parte del finanziamento che prevede il prelievo di risorse sui giochi pubblici on line ecc., che andrebbe ad impattare negativamente su attività produttive già più volte penalizzate. Inoltre, l'ipotesi di prelievo sulle pensioni di importo elevato, oltre a costituire un eccesso di solidarietà, presenta profili di dubbia costituzionalità, viste anche le recenti pronunce giurisprudenziali.*

*Per quanto riguarda la copertura finanziaria di quanto previsto dall'art.5 (anticipo quiescenza per cura e assistenza disabili) e dall'art. 7 (proroga opzione donna) che afferisce alla riduzione di detrazioni fiscali (riduzione interessi passivi su mutui ecc.), rileviamo che anche questa previsione potrebbe comportare - di fatto - un aumento generalizzato della pressione fiscale.*

*Si condivide, invece, il principio - richiamato nel suddetto disegno di legge - di pervenire ad una netta separazione fra previdenza e assistenza, esigenza da noi più volte ricordata, con l'imputazione dei costi prettamente assistenziali alla fiscalità generale anziché ad imprese e lavoratori, contribuendo in tal modo ad una maggiore trasparenza del sistema.*

\*\*\*\*\*

*La soluzione delle criticità del sistema pensionistico, come precedentemente indicato, non può che essere ricercata all'interno dell'equilibrio complessivo del sistema previdenziale.*

*Non si può, infatti, percorrere la strada di una maggiore tassazione – che anzi deve essere ridotta al fine di rafforzare i primi segnali di ripresa economica dopo un periodo di crisi particolarmente prolungato – né si può percorrere la strada della solidarietà, individuata ad esempio nell'estensione del sistema di calcolo contributivo per tutti, ipotesi che penalizzerebbe molti pensionati.*

*Infine, non deve in alcun modo essere messa a rischio la sostenibilità del sistema pensionistico stesso. Qualora ciò avvenisse, infatti, ci si troverebbe costretti ad intervenire nuovamente su tale versante, a danno della stabilità delle regole e della possibilità per aziende e lavoratori di programmare con certezza il proprio futuro.*

*Pertanto, si ritiene fondamentale che ogni e qualsiasi ipotesi di correttivo di flessibilità, pur necessaria, venga elaborata sulla base di stime puntuali, realizzabili attraverso i dati INPS, che individuino un adeguato coefficiente di penalizzazione per l'anticipazione, mantenendo l'equilibrio generale del sistema.*